
Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 PBCV

(ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi)

Titolo Fatturazione dei corrispettivi

Riferimenti normativi Articolo 30, Articolo 31 e Articolo 33, del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi

Pubblicata in data 28 Febbraio 2007

1. Premessa

L'articolo 30, del Regolamento della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi (nel seguito: Regolamento) prevede che il periodo di fatturazione delle partite economiche per corrispettivi relative alla PBCV sia definito nelle DTF.

L'articolo 31, comma 31.1, del Regolamento prevede che il GME fatturi ad ogni operatore gli importi delle partite economiche per corrispettivi relative alla PBCV entro il termine definito nelle DTF.

L'articolo 31, comma 31.2, del Regolamento prevede che le fatture siano rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 33, del Regolamento prevede che il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi da parte degli operatori sia effettuato entro i termini stabiliti nelle DTF.

2. Modalità di fatturazione del corrispettivo

Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la registrazione di transazioni bilaterali sulla PBCV.

Entro il settimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni bilaterali registrate sulla PBCV nel mese di riferimento.

3. Tempistica della regolazione dei pagamenti

Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture e con valuta beneficiario lo stesso giorno.